



COMUNE DI CONIOLO  
Provincia di Alessandria

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE SERVIZI**

**(Articolo 41 e All.to I.7 del D. Lgs. 36/2023)**

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**

## **Art. 1 – Oggetto del servizio**

1. Il presente capitolato disciplina e integra lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Coniolo per il periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2029, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05/2025.

2. Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina del contratto per il Servizio di Tesoreria, che consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Amministrazione comunale ex art. 114 D.Lgs. 267/2000 inerenti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia e amministrazione dei titoli e dei valori, le operazioni di bonifico a carico dell'Ente e gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari e convenzionali di riferimento.

Il servizio deve uniformarsi ai principi e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.Lgs. n. 118/2011, dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dalle relative norme attuative, integrative e modificative, nonché allo Statuto, ai Regolamenti dell'Ente, con particolare riferimento al Regolamento di Contabilità, ed ai patti di cui alla convenzione che sarà stipulata.

In particolare, si precisa che costituiscono oggetto del servizio e sono pertanto compresi nel presente appalto e si intendono compensati nel corrispettivo offerto in sede di gara:

- 1) compenso per le attività di convenzione (servizio di tesoreria ecc.), comprese le spese di tenuta conto;
- 2) compenso per custodia e amministrazione titoli e valori;
- 3) la gestione del servizio PagoPA, sia nel ruolo di PSP convenzionato (per accettare i pagamenti), sia nel ruolo di partner tecnologico (per supportare l'ente);
- 4) concessione gratuita di idonea applicazione informatica per la consultazione "on line" della movimentazione giornaliera di tesoreria effettuata dal Tesoriere in capo al Comune;
- 5) disponibilità della banca a supportare gratuitamente il Comune per il rilascio degli strumenti personali di firma digitale ai soggetti delegati alla sottoscrizione degli ordinativi (servizio di identificazione personale, fornitura dei necessari kit compresi delle apparecchiature e dei software), in caso di adeguamenti informatici dell'Istituto Bancario Tesoriere;
- 6) servizio di partner tecnologico.

3. Il servizio deve essere svolto per tutta la durata della convenzione, nel rispetto della normativa specifica applicabile vigente, anche ove non espressamente richiamata. Il Tesoriere, su richiesta del Comune di Coniolo, ha l'obbligo di proseguire il servizio di Tesoreria anche oltre procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo tesoriere, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n.36/2023.

4. Destinatari sono i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria secondo quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

5. Il servizio sarà regolato dal regime di Tesoreria vigente nel corso della durata della convenzione, ai sensi della normativa in essere.

6. E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

## **Art. 2 - Importo stimato dell'appalto**

Il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad €. 12000,00 al netto dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti ai rischi interferenziali.

L'importo dell'appalto sopra indicato, calcolato sulla base del fabbisogno stimato è solo presunto e quindi non vincolante per l'Ente qualora il servizio oggetto dell'appalto non dovesse raggiungere il predetto importo.

## **Art. 3 - Durata contrattuale**

Il contratto avrà durata dal 01/10/2025 al 31/12/2029.

Terminato il periodo di riferimento ovvero esaurito l'importo massimo stimato dell'appalto di cui al precedente articolo 2, il contratto si intenderà concluso. Si precisa che il Tesoriere, su richiesta del Comune di Coniolo, ha l'obbligo di proseguire il servizio di tesoreria per il periodo necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo Tesoriere, ai sensi dell'art.120 comma 11 del d.lgs. n.36/2023.

#### **Art. 4 - Articolazione del servizio**

1. Il servizio di tesoreria verrà svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura degli sportelli.
2. L'Aggiudicatario si impegna a destinare al servizio di Tesoreria comunale proprio personale idoneo per un regolare espletamento dei normali adempimenti relativi all'incarico.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del d.lgs. n. 267/2000, potranno essere apportate le modifiche metodologiche ed informatiche più opportune, in relazione a mutate esigenze tecnico-operative, mediante semplice scambio di lettere o utilizzo di PEC. Le spese inerenti ad eventuali aggiornamenti, anche di natura informatica, sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 5 - Caratteristiche del servizio**

1. Per le caratteristiche del servizio si rimanda a quanto espressamente indicato all'art. 4 dello schema di convenzione posto a base della procedura di gara, il cui testo si intende qui integralmente riportato.
2. In caso di comunicazione da parte dell'Ente della variazione dei soggetti autorizzati alla firma, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione e dovrà dare conferma dell'avvenuta esecuzione entro 3 gg. dalla comunicazione.

#### **Art. 6 - Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di pagamento a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, le operazioni a compensazione (mandati che pareggiano con reversali) e di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.

#### **Art. 7 - Riscossioni**

1. Per quanto concerne il presente articolo si fa espresso rimando a quanto indicato all'art. 6 dello schema di convenzione posto a base della procedura di gara, il cui testo si intende qui integralmente riportato.
2. Si precisa che, anche se non specificatamente richiamato, il protocollo OPI si intende da applicarsi a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 533, della legge n. 232 dell'11.12.2016, nello standard in vigore.

#### **Art. 8 - Pagamenti**

Per quanto concerne il presente articolo si fa espresso rimando a quanto indicato all'art. 7 dello schema di convenzione posto a base della procedura di gara, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

#### **Art. 9 - Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti**

1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso la contabilità speciale fruttifera saranno prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei Pagamenti. L'anticipazione di cassa dovrà essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14.
2. In caso di assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 14.

#### **Art. 10 - Trasmissione di atti e documenti**

1. Le Reversali e i Mandati saranno inviati dall'Ente al Tesoriere con le modalità previste al precedente art. 5.
2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunicherà preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L'Ente trasmetterà al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.
3. L'Ente trasmetterà al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni.

#### **Art. 11 - Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere**

1. Il Tesoriere tiene aggiornato, conserva e mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa.
2. Il Tesoriere metterà a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI/OIL e, con la periodicità concordata, l'eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per la stesura delle verifiche di cassa periodiche con modalità di cui al successivo art.12.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvederà alla trasmissione all'archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d'Italia.
4. Il Tesoriere ha l'obbligo di provvedere, a propri totali oneri e spese, a collegare la situazione chiusa dal precedente tesoriere con quella iniziale del periodo della propria gestione.
5. Alla cessazione della convenzione, per qualunque causa ciò avvenga, Il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, dovrà rendere all'Ente il conto di gestione e tutta la documentazione relativa. Il Tesoriere uscente dovrà tempestivamente trasferire al nuovo Tesoriere aggiudicatario del servizio ogni informazione necessaria all'espletamento del servizio, tutti i valori detenuti nonché quanto ricevuto in custodia o in uso. Il Tesoriere uscente è tenuto a trasmettere al Tesoriere subentrante copia delle delegazioni di pagamento notificategli, l'elenco degli SDD – deleghe permanenti da addebitare al conto dell'Ente, elenco e copia delle fidejussioni rilasciate. Il Tesoriere uscente deve garantire il collegamento della propria gestione con quella del Tesoriere subentrante.

#### **Art. 12 - Verifiche ed ispezioni**

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo avranno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall'art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell'art. 224 TUEL, saranno possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere metterà a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intenderà acquisito il benessere dell'Ente.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL avranno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi potranno effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procederà per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare - a mezzo di proprio personale nei locali della Tesoreria - il controllo giornaliero delle operazioni attraverso cui si estrinseca il servizio di Tesoreria.

### **Art. 13 - Anticipazioni di tesoreria**

Per quanto concerne il presente articolo si fa espresso rimando a quanto indicato all'art. 12 dello schema di convenzione posto a base della procedura di gara, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

### **Art. 14 - Utilizzo di somme a specifica destinazione**

Nel caso in cui l'Ente intenda utilizzare le somme aventi specifica destinazione, le parti sono tenute all'applicazione dell'art. 13 dello schema di convenzione posto a base della procedura di gara, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

### **Art. 15 - Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento**

Per quanto concerne il presente articolo si fa espresso rimando a quanto indicato all'art. 14 dello schema di convenzione posto a base della procedura di gara, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

### **Art. 16- Tasso debitore e creditore**

Per quanto concerne il presente articolo si fa espresso rimando a quanto indicato all'art. 15 dello schema di convenzione posto a base della procedura di gara, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

### **Art. 17 - Garanzia Fidejussoria**

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, rilascerà garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori, alle condizioni indicate in offerta.
2. L'attivazione di tale garanzia sarà correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria, concessa ai sensi del precedente art.13.
3. La durata dei vincoli o degli investimenti dovrà, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.

### **Art. 18 – Resa del conto**

Per quanto concerne il presente articolo si fa espresso rimando a quanto indicato all'art. 16 dello schema di convenzione posto a base della procedura di gara, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

### **Art. 19 – Custodia e conservazione documentale**

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di custodire gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento, i verbali di verifica di cassa di cui agli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e il giornale di cassa oltre che eventuali altre evidenze previste dalla legge.
2. Il Tesoriere ha, altresì, l'obbligo di acquisire dal soggetto che sarà eventualmente indicato dall'Ente e di custodire, senza oneri aggiuntivi, i documenti di cui sopra relativi alla precedente gestione di Tesoreria.
3. Il Tesoriere è tenuto a fornire la prestazione di conservazione sostitutiva a norma di legge dei documenti di cui al comma 1) ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. per la durata della convenzione. Gli ordinativi di pagamento e incasso oggetto di conservazione sono quelli che verranno emessi in vigenza della convenzione di tesoreria.
4. Il Tesoriere dovrà individuare il Responsabile della Conservazione tra i soggetti accreditati ai sensi del DPCM 06/12/2013. Il Tesoriere dovrà comunicare all'Ente ogni cambiamento relativo al soggetto Responsabile della Conservazione.

5. Il sistema di conservazione fornito dovrà rispettare le disposizioni previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e dal DPCM del 3.12.2013, nessuna esclusa, con particolare riferimento alle norme riferite alla conservazione di documenti delle pubbliche amministrazioni e al sistema di sicurezza. Nel caso di dati rilevanti ai fini fiscali, dovrà altresì garantire il rispetto delle corrispondenti norme. 6. Il sistema di conservazione dovrà permettere ai soggetti autorizzati l'accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico conservato, fermi restando gli obblighi di legge in materia di esibizione di documenti.

#### **Art. 20 - Corrispettivo e spese di gestione**

1. Per tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato e dallo schema di convenzione l'Ente corrisponderà al Tesoriere il corrispettivo forfettario di cui all'offerta presentata in sede di gara, che comprende:

- i costi relativi a eventuale commissione di accordato trimestrale (art.15 dello schema di convenzione),
- i costi di ogni dichiarazione di terzo resa, legata alle procedure esecutive (pignoramenti – art.14 dello schema di convenzione),
- i costi su bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere (art.18 dello schema di convenzione),
- i costi su bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il tesoriere (art.18 dello schema di convenzione),
- i costi su accrediti tramite bonifici SEPA (art.18 dello schema di convenzione)

2. Per quanto non indicato all'art. 1 "Oggetto" del capitolato d'onori quali servizi compensati nel corrispettivo offerto in sede di gara e nel modello di offerta economica, con riferimento alla quantificazione delle commissioni e agli eventuali ulteriori servizi richiesti dall'Ente, si farà riferimento alle condizioni contenute nei Fogli Informativi Analitici della Banca in vigore al momento della richiesta o a eventuali accordi tra le parti, purché non modifichino la natura sostanziale del contratto.

3. Il Tesoriere dovrà presentare all'Ente la rendicontazione delle prestazioni effettuate al fine di consentire il controllo degli importi richiesti.

#### **Art. 21 - Garanzie per la regolare gestione del servizio**

Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

#### **Art. 22 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Ente.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 23 - Imposta di bollo**

Per quanto concerne il presente articolo si fa espresso rimando a quanto indicato all'art. 20 dello schema di convenzione posto a base della procedura di gara, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

#### **Art. 24 – Recesso e risoluzione del contratto**

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, nonché nei seguenti casi:

a) qualora nel corso dell'appalto venga a cessare per l'Ente l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto. In tal caso al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata della convenzione;

b) in caso di modifica soggettiva del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di credito, qualora l'Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte in sede di gara dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.

2. In caso di recesso anticipato per cause da imputare al Tesoriere, non è dovuto alcun indennizzo e sono fatte salve per l'Ente eventuali azioni per danno.

3. Il Comune di Coniolo ha facoltà di risolvere la convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'Aggiudicatario; in particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023;

b) frode, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

d) qualora l'Aggiudicatario contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalla Convenzione ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Aggiudicatario stesso nell'espletamento dei servizi in parola;

e) nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre contestazioni, effettuate via PEC, ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione; la risoluzione contrattuale sarà comunicata all'Aggiudicatario via PEC ed avrà effetto dalla data di ricezione della stessa.

4. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

5. In tutti i casi di anticipato termine del contratto, in considerazione del fatto che il servizio deve essere svolto senza soluzione di continuità, la gestione dello stesso verrà effettuata in via provvisoria ed alle medesime condizioni da parte dell'Aggiudicatario, fino all'adozione degli atti e provvedimenti necessari da parte dell'amministrazione.

6. Il contratto verrà altresì risolto di diritto in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito di ispezione, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

7. Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

## **Art. 25 – Penali**

1. L'Amministrazione Comunale, effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nella Convenzione e nel presente Capitolato. In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente Capitolato ovvero della Convenzione, ed in particolare in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali di natura tecnica ed economica, il Tesoriere potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 10.000, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione inviata via PEC, rispetto alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla contestazione stessa. Il Comune valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro dieci giorni, dandone comunicazione scritta all'aggiudicatario.

3. In tutti i casi di inadempienza degli obblighi scaturenti dalla convenzione, anche nelle ipotesi in cui sia applicata la penale, il Tesoriere è obbligato a tenere indenne l'Ente da tutti i danni derivanti dalle inadempienze stesse.

#### **Art. 26 – Revisione prezzi**

1. Il contratto di tesoreria, per sua natura non è soggetto alla revisione prezzi.
2. A fronte di sopravvenute circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, i corrispettivi saranno oggetto di rinegoziazione, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 36/2023. In caso di mancato accordo tra le parti, la convenzione si intende automaticamente risolta, fermo restando l'applicazione dell'art. 26, comma 5 del presente capitolato.

#### **Art. 27 - Spese contrattuali**

Per quanto concerne il presente articolo si fa espresso rimando a quanto indicato all'art. 22 dello schema di convenzione posto a base della procedura di gara, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

#### **Art. 28 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto**

1. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.
2. Il subappalto sarà regolato dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. È ammesso unicamente il subappalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti con firma digitale, previa indicazione in tal senso da parte del concorrente all'atto della presentazione dell'offerta. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. Le eventuali prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire la sicurezza del servizio di tesoreria. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. La violazione alle prescrizioni del presente articolo rappresenta un grave inadempimento alla convenzione ed è causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 29 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 01/07/2023 ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del l'Istituto Tesoriere affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Coniolo);
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori del l'Istituto Tesoriere contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'Istituto Tesoriere aggiudicatario, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

#### **Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. In relazione alla legge 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. si applicano al servizio di Tesoreria le linee guida di cui al punto 3.2 della Delibera ANAC 556 del 31/05/2017 (aggiornamento della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza Pubblica del 7 luglio 2011).

2. Con riferimento ad eventuali altri servizi compresi nel presente capitolato non strettamente rientranti nella definizione di servizio di Tesoreria di cui alle citate linee guida, il Tesoriere si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, per cui tutte le relative transazioni dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine il Tesoriere si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; il Tesoriere deve inoltre comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.

### **Art. 31 - Controversie**

Per le controversie che dovessero sorgere tra le Parti e derivanti dal contratto è competente il Foro di Vercelli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **Art. 32 - Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza**

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Coniolo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC [coniolo@pcert.it](mailto:coniolo@pcert.it); tel. 0142 408423; indirizzo mail [info@comune.coniolo.al.it](mailto:info@comune.coniolo.al.it);
- b) il Responsabile della protezione dei dati – *Data Protection Officer* (RPD-DPO) è un incaricato esterno – Dott. Paolo Calzavara, indirizzo mail: [paolo.calzavara@res-pubblica.cloud](mailto:paolo.calzavara@res-pubblica.cloud);
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Coniolo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.
- i) l'Aggiudicatario si impegna a trattare i dati, anche sensibili, relativi ai rapporti derivanti dal presente contratto ottemperando scrupolosamente alla normativa in materia. L'aggiudicatario si impegna pertanto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del contratto di appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati. L'Appaltatore

assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente.

### **Art. 33 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, allo schema di convenzione, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e ai regolamenti del Comune di Coniolo.

Coniolo, 07/08/2025

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Daria Patrucco